



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 del 29.07.2024

Oggetto:

ORIGINALE

Convenzione per il servizio di segreteria.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di luglio, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 19:12 e proseguo, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

USAI MAURO	P	FARA FRANCA MARIA	P
PILURZU ALESSANDRO	P	CONCAS NICOLA	P
PLAISANT ALBERTO	P	LOREFICE ALESSANDRO	A
BOI SABRINA	P	PINNA SIMONE	A
LOCCI SUSANNA	P	DEMARTIS MATTEO	P
MELIS FEDERICO	P	CERNIGLIA MAURIZIO	P
CONCU GIANNA	P	PES GIUSEPPE	A
ELTRUDIS MARCO ANTONIO	P	SAIU SIMONE	P
FRANCU ALBERTO THEODOR	P	PISTIS VALENTINA	A
LODDO MARCO	A	MOCCI IGNAZIO	P
MARONGIU MONICA	P	ZEDDE ANTONIO	P
LORENZONI GIUSEPPINA	A	BIGGIO LUIGI	P
SCEMA CARLOTTA	P		

Totale Presenti: 19

Totali Assenti: 6

Il Presidente PILURZU ALESSANDRO, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO

Risultano presenti gli assessori: Sanna, Cacciarru, Cherchi, Reginali, Spiga, Scarpa

All'appello iniziale delle ore 19.12 effettuato dal Segretario Generale, dott. Marco Marcello, sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto. Totale presenti: 19. Usai, Pilurzu, Plaisant, Boi, Locci, Melis, Concu, Eltrudis, Francu, Marongiu, Scema, Fara, Concas, Demartis, Cerniglia, Saiu, Mocci, Zedde e Biggio (assenti: Loddo, Lorenzoni, Lorefice, Pinna, Pes e Pistis).

Alle ore 19.57, inizio della trattazione del presente punto n. 4 all'ordine del giorno, prot. n. 34669 del 23.07.2024 e prot. n. 35046 del 25.07.2024 (o.d.g. aggiuntivo) i presenti sono 21 e precisamente: Usai, Pilurzu, Plaisant, Boi, Locci, Melis, Concu, Eltrudis, Francu, Loddo, Marongiu, Scema, Fara, Concas, Lorefice, Demartis, Cerniglia, Saiu, Mocci, Zedde e Biggio (assenti: Lorenzoni, Pinna, Pes e Pistis).

Il Consiglio comunale

Visto il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che, all'art. 10, testualmente recita:

«Art. 10 – Convenzioni di segreteria.

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.»;

visto l'art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.»;

viste:

- la deliberazione n. 181 del 04.04.2002 con cui il Consiglio di amministrazione della Agenzia Nazionale Segretari Comunali ha disposto che l'Istituto della convenzione costituisce uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del segretario”;
- la deliberazione n. 46 del 12.04.2005 del Consiglio di amministrazione della Agenzia Nazionale Segretari Comunali avente ad oggetto “*Disciplina per la costituzione delle convenzioni di Segreteria*”;

visto il Decreto del Ministero dell'interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: “*Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*”, pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato “*Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria*” e ss.mm.ii;

vista la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 01/12/2020 esplicativa del suddetto decreto;

considerato che con il Comune di Vallermosa e con il Comune di Pompu sono state avviate trattative e sono state raggiunte le intese per la gestione, in forma associata, del servizio di Segreteria comunale;

ritenuto opportuno avvalersi dell'istituto della “Convenzione” previsto dal riportato art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

atteso che la Convenzione per il detto servizio rappresenta un notevole vantaggio per l'Amministrazione perché oltre a ridurre il costo del personale, si tratta di uno strumento che consente ai Comuni di utilizzare professionalità qualificate e dotate di significativa esperienza;

ritenuto inoltre, come meglio sarà precisato in Convenzione, di individuare nel Sindaco del Comune di Iglesias il soggetto competente alla nomina e alla revoca del Segretario;

visto l'allegato schema di convenzione che disciplinerà i rapporti economici e giuridici della segreteria nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti dal sopra menzionato articolo 10 del D.P.R. n. 465/1997, elaborato e condiviso dalle parti, con il quale si disciplina lo svolgimento del servizio e si assegna al Comune di Iglesias il ruolo di Ente capo - convenzione;

ritenuto di approvarlo nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si riporta in calce;

visto il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127";

visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 30 e all'articolo 98;

visto il C.C.N.L. 16 maggio 2001;

precisato che con riferimento alla presente seduta:

- è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
- la relativa registrazione è archiviata e conservata agli atti d'ufficio su idonei supporti;

il Presidente introduce il punto n. 04 all'ordine del giorno, prot. n. 34669 del 23.07.2024 e prot. n. 35046 del 25.07.2024 (o.d.g. aggiuntivo), dando lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione consiliare n. 31 del 16.07.2024: "Convenzione per il servizio di segreteria";

preso atto dell'illustrazione effettuata dal Sindaco, Mauro Usai, come da registrazione agli atti;

dato atto che non risultano interventi, né a titolo di discussione né per dichiarazione di voto e che, pertanto, il Presidente pone in votazione la citata proposta di deliberazione consiliare n. 31 del 16.07.2024: "Convenzione per il servizio di segreteria";

Presenti 21: Usai, Pilurzu, Plaisant, Boi, Locci, Melis, Concu, Eltrudis, Francu, Loddo, Marongiu, Scema, Fara, Concas, Loreface, Demartis, Cerniglia, Saiu, Mocci, Zedde e Biggio

con n. 21 voti favorevoli (unanimità dei presenti)

delibera

- 1) di approvare la costituzione della Segreteria convenzionata fra i comuni di Iglesias, Vallermosa e Pompu;
- 2) di stabilire che l'Ente capo convenzione è il Comune di Iglesias;
- 3) di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Iglesias (Ente capofila), il Comune di Vallermosa e il Comune di Pompu per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria Generale, con decorrenza dalla data del Decreto del Ministero dell'Interno ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali di presa d'atto della costituzione e fino al 31 maggio 2028 e fatto salvo che, in ciascun momento, il Comune di Iglesias e i Comuni di Vallermosa e Pompu possono decidere lo scioglimento anticipato della convenzione;
- 4) di dare mandato al Sindaco di questo Comune per la stipula della convenzione;
- 5) di dare atto che il Segretario Generale del Comune di Iglesias (dott. Marco Marcello)

sarà il titolare della Segreteria convenzionata;

6) di incaricare gli Uffici comunali competenti affinché provvedano agli adempimenti necessari a dare esecuzione alla volontà espressa con la presente deliberazione;

7) di trasmettere al Ministero dell'Interno-ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, copia del presente atto per i provvedimenti di competenza.

Successivamente, su proposta del Presidente

Il Consiglio comunale

Presenti 21: Usai, Pilurzu, Plaisant, Boi, Locci, Melis, Concu, Eltrudis, Francu, Loddo, Marongiu, Scema, Fara, Concas, Loreface, Demartis, Cerniglia, Saiu, Mocci, Zedde e Biggio

con n. 21 voti favorevoli (unanimità dei presenti)

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 24/07/2024

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA ANGELA MARIA FLORIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO PILURZU

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2024 ☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 31/07/2024 al 15/08/2024 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000); ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);	La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 31/07/2024, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 15/08/2024 IL SEGRETARIO GENERALE MARCO MARCELLO